



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 14 – 14 settembre 2022

Riunione del giorno 07 settembre 2022

97.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Sig. ROTA Fausto Antonio**
- **S.S. CENTRO PALLAVOLO 27 U.S.S.P.** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Massimo Rosi – Presidente
Avv. Antonio Amato – Vicepresidente
Avv. Andrea Varano – Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 129.21.22 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **ROTA Fausto Antonio**, *per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV; 2 e 7 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 16, co. 3 Statuto FIPAV; 19, co. 2 lett. a) R.A.T. FIPAV; 1, 74, 75 e 102, lett. f) Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver diffuso commenti lesivi della reputazione, dell'immagine e della dignità della Federazione Italiana Pallavolo, del Comitato Territoriale FIPAV di Bergamo, della soc. Chorus e della soc. New Volley Argon Chorus affiliate al C.T. FIPAV di Bergamo. Con l'aggravante di aver commesso il fatto attraverso una comunicazione inviata via e-mail al Comitato Territoriale di Bergamo e a numerose società affiliate al C.T. FIPAV Bergamo;*
- **SODALIZIO CENTRO PALLAVOLO 27 U.S.S.P.**, *in persona del Presidente p.t., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV; 2 e 7 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 16, co. 3 Statuto FIPAV; 19, co. 2 lett. a) R.A.T. FIPAV; 1, 74, 76, co. 2 e 102, lett. f) Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver il*



Rota Fausto Antonio, tesserato quale allenatore da parte del medesimo sodalizio, diffuso commenti lesivi della reputazione, dell'immagine e della dignità della Federazione Italiana Pallavolo, del Comitato Territoriale FIPAV di Bergamo, della soc. Chorus e della soc. New Volley Argon Chorus affiliate al C.T. FIPAV di Bergamo. Con l'aggravante di aver commesso il fatto attraverso una comunicazione inviata via e-mail al Comitato Territoriale di Bergamo e a numerose società affiliate al C.T. FIPAV Bergamo.

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 07 Settembre 2022 in videoconferenza, dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, Avv. Alessandro Guarnaschelli, erano presenti il Sig. Rota Fausto Antonio personalmente e l'Avv. Elena Balestra quale difensore nominato da entrambi gli incolpati.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Uditò i difensori degli incolpati e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Udite le spontanee dichiarazioni rilasciate dal tesserato Rota Fausto Antonio;
- Preso atto delle memorie difensive depositate dagli incolpati e della documentazione del procedimento;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 16 maggio 2022 indirizzata alla Procura Federale Fipav, a mezzo della quale il Presidente del Comitato Territoriale FIPAV di Bergamo, Luigi Giovanni Rozzoni, inoltrava al competente Ufficio Federale, per le iniziative ritenute di competenza, una e-mail datata 10 maggio 2022 a firma Rota Fausto Antonio, tesserato quale allenatore del sodalizio Centro Pallavolo 27 U.S.S.P., indirizzata al Comitato Territoriale FIPAV di Bergamo ed a numerose società affiliate, contenente espressioni e commenti potenzialmente lesivi della reputazione,



dell’immagine e della dignità della Federazione Italiana Pallavolo, del Comitato Territoriale FIPAV di Bergamo, della soc. Chorus e della soc. New Volley Argon Chorus. La Procura Federale, aperta l’indagine relativa al procedimento con l’acquisizione dei predetti documenti, trasmetteva agli incolpati atto di conclusione delle indagini.

L’inculpato Rota Fausto Antonio faceva pervenire una memoria nella quale evidenziava la propria buona fede precisando che a seguito di un incontro organizzato c/o la sede della FIPAV di Bergamo dal Presidente Ronzoni, anche alla presenza dei presidenti delle società Chorus, Lemen e New Volley Argon, era stata chiarita la vicenda con la conclusione che fosse inutile e improduttivo per tutti portare avanti una situazione che presentava diverse criticità, ritenendosi a riguardo necessario un chiarimento direttamente alle atlete.

Ritenendo le accuse mosse assolutamente infondate, l’inculpato chiedeva di essere ascoltato personalmente dalla Procura Federale Fipav.

La Procura Federale Fipav, in accoglimento dell’istanza di audizione formulata dal tesserato Rota Fausto Antonio Mauro, disponeva interrogatorio di quest’ultimo in videoconferenza, in data 21.06.2022, in occasione del quale, il tesserato inculpato, confermava di aver avuto un incontro con i presidenti delle altre società ed alla presenza del Presidente Territoriale, nel corso della quale ci sarebbe stato un chiarimento. Precisava inoltre che nella mail faceva solo presente che sembrava poco opportuno lo spostamento dell’ultima gara fra le due squadre della medesima società, per evitare qualsiasi dubbio sulla regolarità del Campionato, non avendo alcun dubbio sulla buona fede e correttezza di tutti e che alla luce del risultato della gara in oggetto aveva chiesto al Presidente della Fipav Bergamo di verificare la correttezza dell’operato delle società coinvolte. Concludeva l’inculpato confermando che non era sua intenzione offendere nessuno ma solamente difendere il risultato raggiunto dalle sue atlete che si erano impegnate durante tutto l’anno, ritenendo le espressioni utilizzate solo un mero sfogo nella convinzione che nello sport debba prevalere il principio di lealtà.

La Procura medesima, ritenendo esaurita la fase istruttoria e comunque comprovata la dedotta responsabilità disciplinare in capo agli incolpati, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.



Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dagli incolpati nelle memorie difensive depositate ed in udienza, ritiene che la condotta assunta dal tesserato Rota Fausto Antonio sia meritevole di sanzione disciplinare alla stregua delle motivazioni che qui di seguito si espongono.

Nel contesto della comunicazione via mail indirizzata al Comitato Territoriale FIPAV di Bergamo ed a numerose società affiliate il tesserato Rota ha senza ombra di dubbio utilizzato toni ed espressioni lesive della reputazione, dell'immagine e della dignità della Federazione Italiana Pallavolo, del Comitato Territoriale FIPAV di Bergamo, della soc. Chorus e della soc. New Volley Argon Chorus, con apprezzamenti che non possono essere ricompresi né nel diritto di critica, né in quello di cronaca.

La difesa del tesserato sostiene, al contrario, nella sostanza, che il comportamento e le affermazioni del sig. Rota siano lecite in quanto esercizio del legittimo diritto di cronaca e, soprattutto, di critica - espressioni della fondamentale libertà manifestazione del pensiero -, con la conseguente infondatezza dei capi di incolpazione oggetto del presente procedimento e che la narrazione di meri fatti contenuti nella lettera mail del 10.05.2022, è stata effettuata al solo fine di informare i destinatari di determinati fatti storici, con la legittima manifestazione del proprio dissenso.

Ritiene il Tribunale che le argomentazioni svolte dalla difesa dell'inculpato non siano condivisibili.

In particolare, nel contesto della comunicazione mail in esame dal titolo: "Cronaca di un delitto annunciato: Hanno ucciso lo sport", l'inculpato, dando per scontato un accordo tra le società contendenti sul risultato finale, con un evidente profilo diffamatorio, ha posto più di un serio dubbio sulla regolarità dell'incontro di pallavolo del campionato under 13 tra le squadre Chorus e New Volley Argon Chorus (società satellite) disputata in data 9 maggio 2022 il cui risultato, che aveva visto la squadra ospite vincere con il punteggio di 3-2, aveva consentito ad entrambe le squadre di passare al turno successivo a discapito della squadra allenata dal Rota.

L'odierno inculpato, peraltro, nel contesto della comunicazione in oggetto, ritiene che la Fipav abbia agevolato o "consentito" in qualche modo l'avverarsi delle suddette circostanze sostenendo che: "... questa è una piccola responsabilità del Comitato Fipav, che ha messo in calendario come ultima gara, e consentendo che la stessa si svolgesse



oggi Lunedì 9 maggio (quindi a risultati definiti), lo scontro tra la squadra di punta del Chorus (che giocava tra l'altro in casa) e il New Volley Argon Chorus (società satellite)”. Aggiunge, inoltre, il Sig. Rota “se è vero come è vero che nessuno potrà mai dimostrare il dolo … è vero come è vero che abbiamo perso sia il senso che il buon senso e mortificato il lavoro di un'intera stagione di un gruppo di ragazzine di 13 anni e la gioia di tutti i loro genitori”, precisando che “… se le linee guida morali di quella che pretenderebbe divenire Società faro della pallavolo Bergamasca (soprattutto in ambito giovanile) sono queste, chiedo a tutte le società di Bergamo di riflettere bene … sulla validità o meno di lasciare le nostre bimbe in un ambiente dove possono accadere incredibili casualità come quella capitata oggi”.

In ultimo, l'odierno incolpato, esprimeva giudizi lesivi dell'intero movimento pallavolistico, sui regolamenti e sull'operato di alcuni rappresentanti della Federazione: “dapprima la variazione delle categorie giovanili di due anni fa che dovrebbe avere avuto come conseguenza le dimissioni immediate di tutto il Consiglio Nazionale, e la radiazione da qualsiasi incarico Federale di quei 4 pseudo-allenatori che si sono fatti i propri porci comodi fregandosene altamente di centinaia di Società Pallavolistiche Italiane e migliaia di Atlete tra le nate negli anni 2003-2005-2007. Poi la sconfitta a tavolino di quest'anno subita oltre che dalla mia da altre Under 14 perché una settimana prima del Campionato (un regolamento idiota partorito da un idiota chiunque esso sia) è stato deciso che se mancava una firma di un adulto sul Camp3 non si doveva fare un richiamo ma subito sconfitta a tavolino;

Le suddette espressioni superano, indubbiamente, a prescindere da ogni motivazione che può aver indotto il suo autore a rilasciarle, ogni limite del diritto e/o di cronaca pacificamente riconosciuto, dovendo considerarsi, ancorché senza l'utilizzo di espressioni ingiuriose o irriguardose, estremamente diffamatorie e lesive della reputazione, immagine e decoro del Comitato Territoriale FIPAV di Bergamo, della soc. Chorus e della soc. New Volley Argon Chorus unitamente alla Federazione di appartenenza, laddove possono indurre a dubitare, impropriamente, dell'onestà e trasparenza dell'intero movimento pallavolistico e dei suoi organi.

Ben poteva, l'inculpato, proporre pacificamente ogni eventuale dogianza o critica in merito ai fatti di cui sopra nelle forme riconosciute dall'ordinamento federale ed esclusivamente all'organo competente, in ogni caso secondo canoni civili a cui ogni



associato si deve attenere in virtù del vincolo associativo che lo lega alla Federazione di appartenenza.

In ultimo, ma non per importanza, il tesserato Rota dimostra di aver avuto piena consapevolezza della gravità delle affermazioni contenute nella comunicazione mail in esame dichiarando testualmente “...*Preferisco di gran lunga un deferimento che tacere su un fatto di questa gravità*”, così potendosi escludere l’applicazione delle circostanze attenuanti invocate dalla difesa dell’inculpato allorché lo stesso non ha certamente agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

Nel contempo, il Tribunale, ritiene insussistenti le circostanze aggravanti contestate, così adeguandosi l’entità della sanzione, rispetto alle richieste della Procura Federale, così come vengono determinate in dispositivo.

L’affermazione di responsabilità in capo al Sig. Rota Fausto Antonio comporta la conseguente sanzione a carico della CENTRO PALLAVOLO 27 U.S.S.P., in persona del Presidente p.t., per responsabilità indiretta, ai sensi dell’Art. 76 Reg. Giur., non potendosi condividere le argomentazioni difensive svolte dal sodalizio inculpato, allorché lo stesso risulta comunque responsabile dell’operato e del comportamento dei propri dirigenti, soci e tesserati.

Si tenga conto, peraltro, che il tesserato Rota, nella comunicazione in esame, si presenta quale D.T. del C.P. 27 ed agli atti non si rivengono atti idonei a dimostrare che il sodalizio si sia in qualche modo dissociato dalle affermazioni del proprio tesserato ovvero abbia adottato eventuali provvedimenti disciplinari interni nei confronti dello stesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Fausto Antonio ROTA la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

Delibera di infliggere al sodalizio CENTRO PALLAVOLO 27 U.S.S.P., in persona del Presidente p.t., la multa di euro 300,00 (trecento/00) per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 76 Reg. Giur.

Roma 14 Settembre 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all’Albo 14 settembre 2022